



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO
Provincia di Vicenza

Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)
C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI REALIZZATO MEDIANTE
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013)

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Cogollo del Cengio attraverso la Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolte nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed ai Provvedimenti del Garante in materia di Videosorveglianza.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante gli impianti fissi e mobili di videosorveglianza, attivati nel territorio urbano del Comune di Cogollo del Cengio e precisamente:
 - Ecostazione raccolta differenziata rifiuti in Via Colombara;
 - Isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti;
 - Piazza e Vie del Comune;
 - Luoghi pubblici isolati.

Art. 3 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conforme alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cogollo del Cengio, in particolare del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986, n. 65 nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
 - a) Attivazione di uno strumento attivo di vigilanza;
 - b) Rilevare infrazioni alle norme in materie di scarico a abbandono di rifiuti;
 - c) Rilevare altre infrazioni regolamentari e di ordine pubblico;

3. Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree interessate.

Il trattamento dei dati acquisiti attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo nel rispetto dei principi di liceità, necessità e proporzionalità.

- **Principio di liceità**

Oltre a quanto previsto nell'art. 2, la videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

- **Principio di necessità**

L'intero sistema di videosorveglianza deve essere conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili, quando le finalità possono comunque essere perseguite impiegando dati anonimi. Il software deve inoltre essere configurato in modo tale da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

La conservazione dei dati è limitata alle 24 ore successive alla rilevazione, salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, o quando si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o quando siano prova della commissione di illeciti.

Il sistema deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato, ove tecnicamente possibile, la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

- **Principio di proporzionalità**

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Deve essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Non è giustificata l'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali - turistici o pubblicitari, attraverso *web cam* o *cameras-on-line* che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Il principio in esame consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

1- La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissati raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

2- Deve essere delimitata rigorosamente:

- la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, anche quando l'impianto di videosorveglianza sia posizionato presso luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc...);
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

3 – I dati video ripresi devono essere trattati, altresì, nel rispetto dei principi di stretta pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo. A titolo esemplificativo vengono individuate nell'“ALLEGATO 1” alcune cautele da osservare nel trattamento.

4 - Le ragioni delle scelte operate dal titolare devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento anche al fine di un'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive oppure nell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

5 – L'uso dei dati personali nell'ambito in trattazione non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali di un'Autorità pubblica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Notificazione

1. Il Comune di Cogollo del Cengio, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si obbliga all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 – Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, domiciliato per ragioni di carica in Cogollo del Cengio e il Comandante della Stazione dei Carabinieri ciascuno per la propria parte di competenza, sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei designati.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma I e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono.
 - a) Trattati in modo lecito e secondo correttezza,
 - b) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopo;
 - c) Raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati,
 - d) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo al tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) Trattati, con riferimento alla finalità, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. b), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate negli ambiti previsti dall'art. 2.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video e, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso appositi locali del Municipio. In queste sedi le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico (videoregistratore digitale). L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Per l'elaborazione delle videoriprese la Polizia Locale potrà avvalersi dell'ausilio del personale tecnico ed amministrativo dipendente del Comune.
4. Le immagini video registrate sono conservate per un tempo non superiore a 60 giorni presso la sala di controllo.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei video registratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in tempo inferiore a quello citato.

Art. 7 – Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Cogollo del Cengio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nei pressi in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica permanente come da allegato "A".
2. Il Comune di Cogollo del Cengio, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di video sorveglianza, eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, con congruo anticipo (gg.10), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
 - a) Di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) Di essere informato su quanto indicato all'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003;
 - c) Di ottenere, a cura del responsabile senza ritardo:

- La conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi con intervallo non minore di 90 giorni;
 - La cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - Di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può confermare, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
 5. Le istanze degli interessati di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 2, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre cinque (5) giorni.
 6. Nel caso di esito negativo a distanza di cui ai commi precedenti l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

SEZIONE III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 9 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.6, comma 4. Alla sala controllo del settore/comando della polizia locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio della polizia locale o ausiliari dipendenti tecnici ed amministrativi del Comune, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal

Dirigente/Comandante della polizia locale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in una zona non accessibile al Pubblico.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 10 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa del trattamento dei dati il Comune di Cogollo del Cengio deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali la loro destinazione.
2. I dati personali possono essere:
 - a) Distrutti;
 - b) Ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa;
 - c) Conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lett. b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punito ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 – Limiti alla utilizzabilità Di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 12 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 13 – Comunicazioni

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Cogollo del Cengio a favore di soggetti pubblici, comprese le Forze Dell'Ordine ed esclusi gli enti pubblici economici è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente art. 13, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 14 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 152, del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 15 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi delle Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolanti provvederà la Giunta ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.
3. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

Allegato "A"



La registrazione è effettuata dal Comune di Cogollo del Cengio per fini di Vigilanza, Pubblica Sicurezza e tutela del Patrimonio